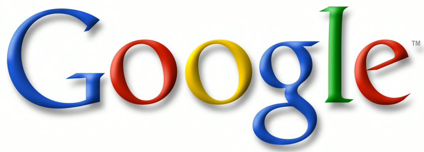


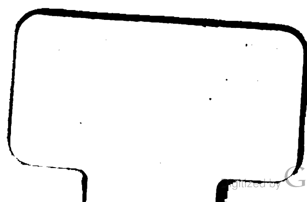


ENRICO SCAPINELLI

LA STAMPA
E
IL GERENTE RESPONSABIL



BOLOGNA
STAB. TIP. SUCC. M
1889



Italy

All'Ill.mo Sig.r Prof.
Cav. Luigi Lucchini
illustrazione dei giureconsulti
vero amico e padre
per i suoi scolari
l'autore in segno
di riverenza e profondo
affetto
offre

Roma 29
4
89

ENRICO SCAPINELLI



LA STAMPA

E

IL GERENTE RESPONSABILE



BOLOGNA

STAB. TIP. SUCC. MONTI

1889



ALLA MIA SPOSA,

DE' MIEI STUDI

CARA E GENTILE ISPIRATRICE



Bibliografia

Hello — Du régime constitutionnel.

G. Guerzoni — La stampa odierna e la sua legislazione in Italia.

V. Gioberti — Il Rinnovamento civile d' Italia.

Stuart Mill — On liberty.

P. Rossi — Cours de droit constitutionnel.

A. Bonasi — Sulla legge della stampa.

P. Ellero — Trattati criminali — Archivio giuridico 1869.

L. Palma — Corso di diritto costituzionale.

L. Chassan — Traité des délits et des contraventions de la parole et de la presse.

Crivellari — La stampa.

Tocqueville — De la dèmocratie en Amérique.

V. Sansonetti. — Trattato di Diritto Costituzionale.

L. Lombardi. — Sommario di Diritto Costituzionale.

F. P. Contuzzi. — Diritto Costituzionale.

M. Nordau. — Die conventionnellen Lügen der Kulturmenscheit.

E. Fischer. Storia della costituzione inglese.

L. Casanova. Lezioni del diritto costituzionale.

P. Manfredi. Il diritto penale nella stampa.

Siotto Pintor. Monitore dei Tribunali. Anno 1869.

V. Bersezio. Lettere sulla libertà della stampa.

V.E.Orlando. Principii di diritto Costituzionale.

C. Collodi. Occhi e nasi.

LE

fetti —
olatrici
n Ame-
— 8. In
zera —
– 13. E-
usione.

à è neces-
stituzioni,
estesa co-
eri; perciò
rotetta in
a ad assi-

Marzo 1848.

nel si-
colo XV
caratteri
mobili che si chiamò Stampa, forse si sarà sentito commuovere il cuore e sconvolgere la mente al pensiero degl'immensi effetti della sua invenzione. Guttemberg aveva trovata la leva chiesta da Archimede ed aveva mosso il mondo, giacchè ben si può affer-

LA STAMPA

E

IL GERENTE RESPONSABILE



SOMMARIO

1. La stampa — 2. Libertà di essa e suoi effetti — 3. Qual' è la vera libertà — 4. Norme regolatrici 5. Norme regolatrici in Inghilterra — 6. In America. — 7. In Germania e Stati del Nord. — 8. In Francia — 9. In Austria — 10. In Isvizzera — 11. In Italia — 12. Il gerente responsabile — 13. Editore o direttore responsabile. — 14. Conclusione.

> La libertà della stampa è necessaria guarentigia delle istituzioni, precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri; perciò vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurare i salutari effetti.
>
> PROEMIO ALL'EDITTO ALBERTINO 4 MARZO 1848.

1. **La stampa.** — Quando Guttemberg nel silenzio della sua officina di Magonza nel secolo XV compiva quell' ammirabile invenzione dei caratteri mobili che si chiamò Stampa, forse si sarà sentito commuovere il cuore e sconvolgere la mente al pensiero degl' immensi effetti della sua invenzione. Guttemberg aveva trovata la leva chiesta da Archimede ed aveva mosso il mondo, giacchè ben si può affer-

mare che quella invenzione fu una delle cause più feconde di civiltà. Colombo aveva giusto allora aggiunto un emisfero ad un emisfero, Guttemberg aggiungeva così il suo mondo al mondo già conosciuto, e l'universo intellettuale s'ingrandì nella medesima proporzione dell'universo fisico. Ed invero mentre la scoperta di nuove terre avrà allargato il commercio, mentre la polvere da poco avrà contribuito a far cadere i castelli dei feudatari ed i loro ingiusti privilegi, mentre il vapore, l'elettricità, tutte pregievoli invenzioni, avranno dato un potente impulso al progresso dei popoli, la stampa ha conservato e conserva, ha diffuso e diffonde i tesori intellettuali del mondo antico, e, meglio che la polvere pirica, ha combattuto vittoriosamente quell'infinità d'errori che si può affermare avviluppasse, come la ragnatela avviluppa la povera ed incauta mosca, tutto il mondo. Dando l'ala all'umano pensiero, la stampa ha diffuso e diffonde il bello, il vero ed il buono.

Come per tutti gli altri fatti, così anche per l'invenzione della stampa si fissa una data come quella che deve rappresentare l'anno non solo, ma anche il mese, il giorno perfino in cui il fatto avviene. E se vi ha discordia nello stabilire chi veramente sia stato l'inventore della stampa, giacchè anche ora in cui la maggior parte degli scrittori ricono-

scono per tale Giovanni Guttemberg, v' è chi tale merito ad altri vuole attribuire; anche per l' epoca precisa si hanno pareri discordi. Pure accettando l' opinione maggiormente invalsa, e cioè quella che fissa quel fatto portentoso come accaduto nell' anno 1454, è utile, per chi non si accontenta di studiare le cose superficialmente, sibbene si fa una cura speciale d' investigarne le cause più intime, è utile affermare come sia erroneo e da ripudiarsi, perchè causa di effetti perniciosi, quel sistema per cui si crede che la data che ricorda un avvenimento, lo rappresenti in tutte le sue fasi. Devesi invece ben riconoscere che in un fatto, per quanto sia semplice, si trova sempre una tale e tanta connessione di altri fatti che di esso sono causa e che l' accompagnano nello svolgimento suo, da credere moralmente impossibile che siano tutti avvenuti in quel giorno, in quel mese, in quell'anno che in una data solo si compendiano. E con tale studio si può concepire meglio la logicità delle conseguenze stesse, giacchè nulla al mondo avviene per caso, sibbene tutti i fatti si fisici come morali non sono che una continua, órganica concatenazione, il cui scioglimento, anche momentaneo, è impossibile. Come infatti si potrebbero spiegare i portentosissimi effetti della stampa se non si conoscessero *a priori* tutte le circostanze che hanno ca-

gionato tale fatto, ad esso preparando il campo adatto per il maggiore svolgimento delle sue conseguenze?

Un portato delle crociate fu lo sviluppo dello spirito di associazione. Di questo spirito alla loro volta sono effetti gli ordini religiosi, le compagnie commerciali, degli artigiani, degli architetti e pittori, le Università, le bande dei soldati e specialmente lo sviluppo della cavalleria che, già da tempo esistente, divenne una vasta associazione sparsa per tutta la cristianità e comprendente soltanto i nobili. Quest'ultima portò un fortissimo contributo all' opera già iniziata dal Cristianesimo, cioè alla mitigazione dei costumi che che i barbari invasori e Ostrogoti e Longobardi, rozzi come erano tutti i germanici d' allora, avevano reso duri, feroci. La cavalleria, di più, traducendo così nei costumi il principio dell'uguaglianza dei sessi proclamata dal Cristianesimo, innalzò la donna, avvivò il sentimento dell'onore, diede un impulso alla letteratura delle favelle popolari; quest'ultimo fu il portato più ragguardevole per ciò che riguarda la stampa.

Nella prima metà del Medio Evo la lingua universale è la *latina*, la quale in forza di quell' evoluzione lenta, ma continua, avvalorata da infinite circostanze, il cui enumero sarebbe troppo lungo, si muta nelle lingue nazionali. La Germania ha una fioritura letteraria notevole nell' età degli Hohen-

staufen. Presso i popoli d' origine latina la prima delle letterature nazionali è la provenzale, che nel secolo XII ha uno splendido sviluppo. I trovatori scrivono le tenzoni, i sonetti, le canzoni, i serventesi, le ballate; ogni castello di feudatario o signore diventa un focolare di letteratura. I signori stessi, i generosi cavalieri, mentre colle armi *cortesi*, e talora anche colla vita, sono pronti a difendere la donna del cuore e a mostrarle l' amore loro, abbandonata la spada e la lancia, preso il gentile liuto, della donna con dolci, amorose canzoni esaltano la virtù, la bellezza! E di qui gare d' ingegno, gare tante volte feconde; di qui si sviluppa un desiderio profondo di apprendere. In pari tempo le scienze, che ebbero un potente impulso dall' invasione degli Arabi nell' Italia e nella Spagna precursori agli altri popoli nel culto loro nel secolo XII, finiscono di essere un privilegio degli ecclesiastici. A Bologna, sede di una Università illustre, convengono da ogni parte del mondo gli studiosi di udire le dotte parole di quella schiera valorosa di legisti a capo della quale stanno Irnerio, Bulgaro, Martino, Gosio, Ugo, Jacopo e alla quale si deve il rifiorimento dello studio del diritto.

A Salerno, Federico II°, questa simpatica figura di principe non solo per contrapporre *uno studio*

ghibellino a quello di Bologna che era guelfo, ma bensì per dare uno sviluppo potente a quelle scienze che trovarono in lui e un mecenate intelligente e un felice cultore, a Salerno egli fonda una cospicua Università, in cui la medicina è coltivata con amore grandissimo.

A Napoli pure Federico II° fonda un' altra Università destinata a divenire celeberrima. Parigi, nel secolo successivo, cioè nel XIII, possiede uno *studio* celebre per gli studi filosofici e teologici.

Le arti stesse fioriscono. È nel secolo XIII che Giovanni Cimabue, superato poi dal suo discepolo Giotto, co' suoi dipinti rende immortale il suo nome.

È pure nel secolo XIII che Lorenzo Ghiberti compie quel miracolo artistico che sono le porte del Battistero di Firenze, chiamate poi le *porte del Paradiso*. E in quel secolo Donatello e Luca della Robbia, questi colle sue celebratissime terre cotte, quello co suoi capolavori scultorii, chiamano su Firenze il meritato epiteto d'*Atene* italiana.

Il commercio, le industrie progrediscono rapidamente, chè le forti repubbliche di Venezia, Genova, Pisa vanno a colonizzare inesplorate e vaste contrade. Di qui nuove ricchezze, di qui forti e più late cognizioni geografiche.

Insomma si accentua un risveglio generale, un

movimento festoso, una vita forte che col consolidarsi delle libertà Comunali potentemente s' accresce. Dante, Petrarca e Boccaccio, formanti quell' insigne triumvirato che ha dato il nome ad uno dei più gloriosi periodi della storia della letteratura italiana, deliziano le genti colle loro composizioni in volgare. Da Bisanzio, in cui manda gli ultimi sprazzi di vivida luce la già fiorente ed allora languente civiltà greca, fuggono in Italia poeti, e fra le civiltà greca e latina succede un felice connubio.

Infine in tale epoca si compie quel grande rivolgimento intellettuale che si designa col nome di Rinascimento: produttore di immense conseguenze non solo nelle lettere e nelle arti sibbene nel sentimento morale e religioso. Una vera smania di sapere invade gli animi tutti, una smania potente di scoprire codici, copiarli, correggerli, studiarli e imitarli. Papi e principi vanno a gara nel mostrarsi magnifici protettori delle arti e delle scienze; fra tutti primeggia Lorenzo il Magnifico, la corte del quale fu a detto di tutti gli storici uno splendido ritrovo di dotti.

Ma tutto questo movimento trova un inceppamento nella difficoltà di comunicarsi le idee. Sotto la pressione di una imperiosa necessità la scienza e l' industria domandano all' ingegno e al genio un

rimedio. Petrarca agli avidi amanuensi, che non bastano per soddisfare le ardenti brame degli studiosi che ogni giorno aumentano, grida: « Come potremo trovare un rimedio al male che ci fanno i copisti, i quali colla loro ignoranza ed avidità ci guastano e ci rovinano ogni cosa? Questo impedisce ai migliori ingegni di dare alla luce le loro opere immortali. » Giovanni Guttemberg di Magonza, incisore in legno di carte da giuoco e di figure di santi, sotto le quali poneva piccole iscrizioni, concepisce l'idea di rendere mobili le lettere che formavano tali iscrizioni; e così rispondendo al grido del gentil cantore di Laura, procacciò quel rimedio che contro le male opere degli amanuensi egli invocava.

La stampa fa sparire le insormontabili barriere che contro i desideri degli studiosi s' innalzavano. Non più avviene che alcuno venda un libro con ipoteca generale de' suoi beni, come narrasi sia occorso in Parigi nel 1332 a Geoffroy de Saint Liger, nè che come fece un Estense, si pagasse cento fiorini un esemplare delle lettere di San Girolamo. I libri colla stampa si moltiplicano a centinaia, a migliaia, e non più di pochi, bensì divengono proprietà di tutti.

Tutto il mondo al suo primo apparire restò stordito; un singolare miscuglio di spavento e di entu-

siasmo accolse l'invenzione di Guttemberg, che segnò un vero trapasso tra il mondo antico e il moderno. Ed Hello di essa così parla: « La si celebrava incatenandola, magnificavasi il prodigio, si metteva la musoliera al mostro; il potere istesso chiamavala divina e puniva con la morte chiunque ne avesse fatto uso (1). » Ognuno può infatti leggere l'editto di Luigi XII del 9 Aprile 1513.

Essendo addivenuta facile la moltiplicazione dei libri e perciò anche delle opere grandiose dei filosofi greci e romani, sempre maggiore si accentuò il risveglio delle popolazioni che in tal modo ebbero la coscienza dei loro diritti, per cui essi si sentirono più forti. E si aggiunga che la stampa formò un vincolo morale tenacissimo fra essi, vincolo che ha per uguale quello che più tardi esercitarono nel campo materiale le strade ferrate ed il telegrafo.

Come d'ogni innovazione che senta di libertà, così anche della stampa i despoti ebbero spavento, chè ben intravvedevano in quei caratteri mobili la mina più potente che essi potessero temere per le loro reggie odiate, nè frapposero tempo in mezzo per impedirne i progressi o quanto meno per renderla inutile. Non risparmiarono sevizie, la loro mente giammai si stancò nell'immaginare i più efferati mezzi di coercizione.

(1) *Hello* — Du régime constitutionnel.

Ma nella stessa guisa che le dottrine di Cristo, per quanto fossero perseguitate, trovarono innumerevoli proseliti, sicchè poteasi esclamare che dove ne moriva uno ne sorgevano mille, così la stampa, preludio a tempi di progresso e di libertà, trionfó delle angherie dei despoti. Era il granello che, germogliando, spezzava il granito in cui stava racchiuso. Le vecchie barriere nazionali furono fortemente scosse, poi atterrate, e con maggiore probabilità si pòtè allora intravvedere una fratellanza universale. Per trecento e più anni l'invenzione di Guttemberg fu perseguitata, s'incarcerarono scrittori e librai, ma con che frutto ? Essa non ne ha che guadagnato, e, spezzate le catene in cui si voleva avvinta, è giunta a tanto d'essere chiamata là, dove libertà significa libertà, il quarto potere.

Efficacissime sono le seguenti parole di Max-Nordau per defigurare l'importanza della stampa. « Tempo fu in cui l'opinione pubblica era qualche cosa d'impalpabile: non aveva corpo nè contorni determinati, sorgeva senza che se ne sapesse il come, mille cosuccie la componevano: erano un motto fugace del principe o di un gran signore, un significativo scrollar del capo che faceva un sarto all'osteria le ciarle di una petegola in una sua visita settimanale o sul mercato o nella sua stanza di lavoro.

L'opinone pubblica prese una forma determinata non nella legge scritta, ma nei giurì d'onore istituiti dalle usanze e che le classi, ma sopratutto le corporazioni, praticavano nel loro seno, e i cui giudizi non ammettendo appello, rovinavano moralmente l'accusato assai più della sentenza di un vero tribunale. Oggi essa è una potenza bene organizzata e padrona d'uno strumento che tutto il mondo riconosce come suo rappresentante plenipotenziario, e questo è la stampa (1)». V. E. Orlando scrive: « La stampa politica periodica ormai costituisce uno dei mezzi più potenti con cui da un lato l'opinione publica si manifesta e dall'altro si puó sull'opinione pubblica influire: può fare quindi grandissimo bene o grandissimo male (2) ».

2. Libertà della stampa e suoi effetti. — Ciò che costituisce differenza tra l'uomo e la bestia è il pensiero. Esso non conoscendo limiti nè di tempi, nè di luoghi, ci trasporta in un attimo attraverso i secoli, presso popoli lontani, ci fa scernere per naturale intuizione il bene dal male, percepire il bello e gustarlo. La libertà è dell'uomo una qualità naturale, e siccome ciò che si dice del tutto si deve anche inten-

(1) *M. Nordan* Die conventionellen gen der Kulturmenscheit.

(2) *V. E. Orlando* — Principii di diritto costituzionale.

dere delle singole parti, ne consegue che di tale libertà deve godere anche il pensiero, una delle qualità più nobili dell'uomo, chè è uscito libero ed intelligente dalle mani di Dio. La libertà del pensiero « è uno dei moti più elevati, il più elevato anzi fra tutti, onde l'uomo afferma la sua personalità ».(1) Giustamente Tacito esclamava: *Rara temporum felicitas ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet.* Oltre di questo la libertà del pensiero e delle sue manifestazioni ha la base in due principii indiscutibili, e cioè: 1.º che l'uomo ha diritto di fare quanto non offende ed intacca gli altrui diritti; 2.º che l'uomo, se deve raggiungere il suo scopo, che è la maggiore perfettibilità possibile, deve porre in opera quanti mezzi può, sempre peró nelle circoscrizioni del proprio diritto. Si aggiunga che sebbene l'uomo, affine di vivere protetto nel civile consorzio, annulli tacitamente qualche diritto, non può annullare però quello di esternare i propri pensieri; esso è sua proprietà prima e preziosa. Fuvvi chi lo volle incatenare, ma queste catene si spezzavano, si scioglievano, come neve al sole.

Ora la stampa, che del pensiero è una manifestazione, deve essere libera, essendo fra i diritti con-

(1) *V. E. Orlando* — Principii di diritto costituzionale.

geniti e naturali dell'uomo il potere liberamente manifestare il proprio pensiero. « In verità nessuna ragione di distinguere può impedirci dall' applicare il principio della libertà di parola alla libertà di stampa (1) ».

La pubblica opinione, come disse madama di Staël, è la regina del mondo, anzi la migliore regina del mondo; e, per essere il riassunto sintetico e vagliato di tutte le individuali opinioni, diventa l' opinione delle opinioni. La stampa che ne è diventata l'organo potentissimo, solo allorquando può godere della guarentigia di un' ampia libertà, per quanto giustamente limitata, esercita sul popolo tutta l' influenza propria della pubblica opinione, anzi solo allora può dirsi l' organo fedele di questa. Siffatta influenza è benefica o malefica; benefica, se conseguenza di una stampa che gode *vera* libertà; malefica, se accade altrimenti. C' insegna la storia, quella grande maestra della vita, che, nella stessa guisa con cui dall' eccesso di dispotismo, per reazione naturale, si passa a regime più liberale, così dall' eccesso di regime licenzioso e sfrenato si cade nel dispotismo. Se si risale infatti il corso dei tempi si vede come quelle nazioni le quali pazzamente sfruttarono la li-

(1) *V. E. Orlando* — Principii di diritto costituzionale.

bertà, restarono infine in balìa di qualche tiranno che approfittò della debolezza a loro apportata dall' intemperatezza e le condussero a rovina, mentrechè quelle che sono rette da leggi giustamente libere, forti rimangono ed invincibili agli assalti dei loro nemici. E di questi fatti grande cagione spetta alla stampa, giacchè potendosi essa chiamare la sintesi della vita di uno stato, di questo e de' suoi vari caratteri ritrae l' impronta, quando non accada l' opposto, e cioè che lo stato rispecchi tutte quante le qualità della stampa in esso vigente, essendo del resto un mezzo potente per compartecipare al governo, sindacare il potere esecutivo, illuminare il legislativo. Perciò una libertà vera, sana e ben intesa è salvaguardia di benessere, nobilita, fortifica ed ingentilisce i popoli, mentre che la licenza li affiacca, li indebolisce per poi farli morire, giacchè essi, come gli uomini nascono, crescono, deperiscono e muoiono. Il turbinio delle passioni che inebbriano e stordiscono, abbrutisce, snerva e uccide precocemente l'uomo, mentre che il diletto moderato lo rende forte, vigoroso e pronto ad affrontare le avversità della vita. Le antiche repubbliche greche e romane ed altri innumerevoli fatti della storia antica e moderna confermano pienamente queste asserzioni.

3. Qual'è la vera libertà. — « Una onesta, libertà, degna di cittadini italiani, ci regge la penna » così scrivevano gli illustri fondatori di un giornale scientifico, filosofico, letterario di Milano, *Il Caffè*, nel 1764. Ma qual'è tale onesta e, aggiungasi, vera libertà? Quella che trova un freno in giuste leggi, quella in nome della quale s'inculca il più profondo rispetto verso le buone istituzioni, quella che ha per suo scopo d'infondere nel popolo una sana morale. Essa ha il suo confine dove, trasmodando, si offende l'altrui diritto. Le medicine guariscono l'uomo, ma invece di salvarlo l'uccidono, allorquando se ne sbagliano le dosi. Qual cosa è più utile del fuoco? Ma quanto è disastrosa la scintilla che cadendo sul fienile lo incendia! Così un immenso male può cagionare la stampa, quella invenzione che Luigi XII non esitò a chiamare divina, ed alla quale Brofferio fece tributo del grazioso epiteto di regina delle coscienze, erigendole un trono all'ombra del quale, diceva egli, crescono e si nutriscono tutti i diritti e tutti i doveri dei popoli. Quanto male essa può fare, se amministrata da chi non conosce la gravità del dovere che gl'incombe.

Uno degli effetti più importanti che conseguì l'invenzione della stampa fu l'impedire che la scienza fosse monopolio di pochi. Conseguentemente avvenne

che gli scrittori e gli studiosi si moltiplicarono e con essi moltiplicaronsi le opinioni, per cui conformemente all'antico adagio: *Tot capita tot sententiae,* non tardarono a manifestarsi attriti fra di essi, e dagli attriti nacque la discussione, fonte di verità. Ma purtroppo accadde che non tutti si servirono della libertà della stampa come si deve, ed invece giunsero al punto che un illustre martire della libertà del pensiero, il Giannone, dovette esclamare: « Essa nuoce al genio coll'erudizione, all'educazione colla moltiplicità dei libri, alla diffusione delle idee potenti colla copia dei cattivi libri ». In Italia, in questa culla delle scienze e delle arti, si è abusato tante volte e tante volte ancora si abusa della stampa, da produrre nausea e disgusto e da recare lo sconforto in ogni animo bennato. E a tal proposito Giuseppe Guerzoni ha scritto assennatissimamente: « Tali scrittori con una lingua sgrammaticata e bastarda, con uno stile briaco e fescennino volgono il loro passo entro le pareti della famiglia che Royer Collard disse dover essere murate. Per essi nulla vi è di sacro, nè affetti, nè lutti, nè angoscie, nè vergogne con sacrifizi e stenti mal celate, nulla essi rispettano, e raccolto dalle bettole e dalle piazze il fango il più lercio e schifoso, con esso non si peritano di coprire le cose violate. Ogni prudenza viene stimata codardia,

ogni errore, colpa. Virtù, amore, carità, sono parole vane e senza senso. Loro scopo unico è il guadagno, loro Dio è l' oro, donde e come esso venga nulla importa (1) » E al popolo cui tante promesse fanno in nome di quella libertà di cui si gridano apostoli, ma che vigliaccamente insozzano, a questo povero popolo poco o punto essi pensano. L' illustre filosofo Gioberti soggiunge: « Per verità somigliano agli oratori demagogici dell' antica Grecia ed ai sofisti flagellati da Platone, facendo un mercato ed un traffico delle lettere e della politica e scrivendo per vile guadagneria o per intento fazioso. Sono ingrati ed ingenerosi, vituperano oggi chi ieri levavano a cielo, dimenticano i servigi, applaudono i fortunati e calpestano i caduti. E quando non osano assalire uno di fronte, lo fiancheggiano, lo bezzicano, lo punzecchiano, lo mordono, lo graffiano, lo cincischiano con armi indirette, con bottoni coperti, con allusioni maligne, con accuse mascherate. tanto più vili ed ignobili in quanto che l' offeso non ha modo di richiamarsene. Sono fallaci e sofistici, appassionati e partigiani, cercano di adulterare i fatti, di falsare la storia, di fare e disfare le reputazioni, mirando nel lodare e nel riprendere non mica al vero e

(1) *G. Guerzoni* — La stampa odierna e la sua legislazione in Italia.

al bene, ma al proprio utile ed a quello della loro setta (1) ».

Il giorno 3 del mese di gennaio del corrente anno 1889 il Comm. Gennaro Celli, uno dei più eminenti uomini che onorano l' ufficio del Pubblico Ministero, inaugurandosi l' anno giuridico alla Corte d' Appello di Milano, nella quale il Celli cuopre l' alta ed importante carica di Procuratore Generale del Re, così si espresse riguardo ai malfattori della penna: « Signori, non ci spaventa la più libera manifestazione del pensiero nel campo sereno della scienza e della mentalità pura, perocchè la verità, luce spirituale del mondo, non ha paura dell' errore. Non ci spaventa neppure, allorchè essa assorge a sindacato severo ma coscienziozo dell' esercizio dei pubblici poteri, a ristoratrice della pubblica morale, a difesa della pubblica libertà. Ci spaventa solo, quando, uscendo da questo nobilissimo campo, mira ad accendere le passioni politiche, ad attentare comechesia a quegli ordini costituiti che sono l' espressione della volontà nazionale: quando nel legittimo esercizio della censura trapassando ogni limite di civile temperanza provoca scandali, demolisce riputazioni, falsa e travia, in cambio d' illuminarla, al

(1) *V. Gioberti* — Rinnovamento civile d' Ilalia.

pubblica opinione ». Parole bellissime, nobili che fanno intravvedere in chi le ha dettate un animo alto, insigne e che la dotta rassegna giuridica di Milano « *Il Filangieri* » ha opportunamente riportate, additandole agli studiosi, in una sua bella recensione, e giustamente le ha lodate.

La libertà della stampa supplisce in parte ai difetti intrinseci o accidentali dei governi; impedisce che al maneggio dei poco idonei prevalga durevolmente quello di menti elette, vieta che l'istruzione e l'educazione divengano un monopolio di pochi; antiviene e corregge molti abusi e disordini, assicura i diritti pubblici e privati; crea, assoda, migliora l'opinione pubblica. « La stampa è la critica che invigila sugli avvenimenti del giorno; essa si assume il cómpito di giudicare, stigmatizzare o di lodare le azioni, le parole e perfino le recondite intenzioni degli uomini, incoraggiandole o minacciandole, offrendole come esempio alla generalità o presentandole come cose orrende e vili (1) ». Ma per raggiungere siffatti scopi occorre che chi scrive sia forte di senno e sano di cuore, che gli scritti siano ispirati a sentimenti nobili ed alti, all'amore del vero, ad uno sdegno sentito contro le sozzure dei tempi, quello

(1) *M. Nordau* — Die conventionellen Lügen der Kulturmenscheit.

sdegno che Santorre Santarosa diceva rendere l'uomo vero e forte, ogniqualvolta però non muova da riguardi e considerazioni personali. Così alla patria si potranno dare quei difensori onesti e forti di cui sempre essa tanto abbisogna.

4. Norme regolatrici. — Colui che possiede un tesoro pone ogni cura ed amore per custodirlo, acciocchè niuno il possa violare o rapire. Ora qual tesoro più pregevole esiste della libertà? Cura precipua adunque di ogni uomo studioso del ben comune è e deve essere il farsene custode zelantissimo e strenuo difensore. Fu detto che la libertà non ha bisogno di leggi, anzi si è aggiunto che le parole legge e libertà stanno in antitesi tra loro, legge significando legame. Errore questo gravissimo in cui sono incorsi ingegni perspicaci ed eletti.

L'uomo sente per natura il bisogno di un regime onesto, forte ed energico, il quale lo appoggi e lo aiuti, come odia e detesta il dispotismo disonesto che lo calpesta. Con quello l'uomo non resta degradato ed avvilito, ma bensì ha la coscienza della propria dignità, ciò che non avviene sotto un regime autocratico. Così la libertà è e sarà tanto più forte ed invincibile quando provvide leggi la premuniranno contro gli attacchi dei suoi nemici. « La libertà illimitata delle parole e della stampa, ha scritto Chassan, cioè una facoltà

di dire tutto ciò che si vuole, senza che vi sia una repressione nè una responsabilità, non solo si può chiamare un' utopia, ma una cosa che una legge civile deve abborrire (1) ». Libertà significa diritto, e il diritto è la norma di agire che ciascun uomo ha. Se perciò ciascuno facesse tutto quanto gli frulla pel capo, potrebbe invadere il campo dei diritti altrui e colui che soffrisse tale violazione potrebbe sempre a ragione fare ciò che altri a lui ha fatto, e così via via sino ad un punto che per abuso di libertà questa sparirebbe. Ed ecco perchè esiste dove norme, quasi inflessibili custodi, la invigilano, altrimenti si andrebbe a finire in una completa anarchia, perchè, avendo ciascuna opinione un' autorità eguale, non vi sarebbe più nè errore, nè verità. Allora addio progresso, addio civiltà, addio scopo della vita umana.

Il pensiero adunque nelle sue manifestazioni può trascendere, ed ecco che sorge il bisogno di un freno, bisogno sentito anche presso gli antichi, perocchè oltre alla legislazione Mosaica che contiene punizioni pei bestemmiatori troviamo nel Diritto Romano che *aut facta puniuntur ut furta caedesque, aut dicta ut convitia et infidae advocationes: aut scripta ut falsa et famos libelli.*

(1) *Chassan* — Traité des delits et des contravventions de le parole et de la presse.

Varie sono state le leggi che con più o meno convenienza hanno tutelata finora la libertà della stampa. Altre sono preventive, altre repressive. Contrariamente al detto che insegna esser meglio prevenire che reprimere, le leggi di prevenzione in materia di stampa suonano quasi sempre violazione di libertà. E parrebbe strano il dover pensare che mentre tante volte s'intendeva o s'è inteso di difendere la libertà, questa stessa libertà gravemente si è violata. È manifesto che non s'intende parlare delle leggi emanate da coloro che amavano la stampa e la sua libertà come s'ama il fumo negli occhi, ma invece di chi, sebbene amante del bene della patria e schiettamente liberale, perchè illuso da fallaci speranze, abbagliato da falsi splendori, ha creduto giovevole quanto era dannoso ed ha emanate leggi degne di despoti, quali sono quelle di prevenzione riguardo alla stampa. Esse, si può dire, si riassumono nella censura.

Insino a che il pensiero ebbe la sua manifestazione oltre che nella parola, nella sola scrittura, tornava facil cosa l'impedirne la diffusione. Ma allorquando questa scrittura fu sostituita dalla stampa, allorchè gli esemplari si contavano non più a poche decine ma a centinaia, anzi a migliaia, allora sorse la censura che devesi al papa Alessandro VI, il quale

l'avrebbe istituita nel 1501 pei libri, proibendo quelli che non fossero approvati dal Clero. L'esempio dato dal Papa fu seguito anche dagli altri sovrani e si videro i libri col privilegio o *imprimatur* sovrano, e grande passo fu quello di poter vendere senza alcun permesso gli almanacchi. Ciò ci spiega perchè, sotto tale modesta spoglia, noi troviamo a quei tempi aver vista la luce opuscoli scritti con senno e dottrina ed ispirati a libertà. Un contrabbando energico nacque allora nella letteratura, giacchè quanto veniva proibito in un luogo altrove pubblicavasi e liberamente spacciavasi. Ad esso contrabbando si deve gran parte dell'energia adoperata nella avventurata redenzione d'Italia.

Nulla vi ha di più ingiusto e di più contrario alle stesse leggi naturali, della censura. Del resto tal rimedio, come la maggior parte delle misure preventive, quando non degeneri in abusi, non può ottenere effetti seri e duraturi. La verità non ne teme, perchè tentare di oscurarla, di nasconderla, sarebbe lo stesso che il voler portar vasi a Samo. L'effetto ottenuto dalla censura fu e sempre sarà di acuminare l'ingegno e forse per questo si potrà cessare per un poco di maledirla. Qualcuno potrebbe opporre che la censura, quantunque madre necessaria di una piaga sociale, della stampa *a macchia*, non è cagione di mali

così gravi come quelli che può apportare un' ampia libertà. Nulla havvi di più falso ed assurdo, giacchè tolta la censura e avuta per la stampa quest'ampia libertà, con ciò non si viene a permettere all'*uomo* di delinquere, stando contro il delinquente le severe custodi del diritto, le leggi. Stuart Mill ha scritto: « Se l' opinione è giusta, si priva l' umanità della possibilità di lasciare l' errore per la verità, se è falsa, si perde un beneficio altrettanto grande, la percezione più chiara e l' impressione più viva della verità prodotta dalla sua collisione coll' errore; perchè da ogni loro conflitto forza è che la prima emerga vittoriosa (1) »

I nemici della libertà chiamano questa la causa della caduta dei governi. Ciò è vero per i cattivi, *ma* è completamente falso pei governi saggi, illuminati e liberali. Anzi questi dalla libertà della stampa traggono forza e vigoria, non potendo avvenire altrimenti, perchè uno degli effetti della censura è quello di porre il governo nella impossibilità di conoscere l'opinione pubblica e la forza dei varii partiti. L'Italia è un tale esempio da fare ammutolire i denigratori della libertà. « La libertà, ha scritto giustamente l' avv. Luigi Lombardi, non turba gli stati perchè

(1) *Stuart Mill* — On liberty.

infonde la calma nei cuori e guida gli animi a ragionare (1) ».

I sostenitori della censura ragionano in questa guisa: Noi non vogliamo abolire la libertà della stampa, non vogliamo porre vincoli al pensiero ed alla parola; solo nostro scopo è di togliere la libertà di fare e scrivere il male. A torto, continuano essi, i nostri avversari dicono che per evitare che vi siano ubbriachi vogliamo tagliare affatto i vigneti; no, noi ci proponiamo di opporci alla libera vendita di vino guasto che si vuol spacciare a danno della pubblica salute, noi insomma desideriamo solo l'abolizione dei litri cattivi.

Ma così parlando i paladini della censura non s'accorgono di cadere in errore, giacchè in primo luogo con tale sistema si leverebbe all'uomo la libertà della facoltà volativa, dono di Dio d'inestimabile valore, e perciò verrebbe all'uomo tolta ogni cagione di merito e di demerito. E poi nell'eseguire i principii da essi esposti facile cosa sarebbe il cadere nell'arbitrio. Se l'uomo non falla, a lui gloria ed onore, se falla, la legge lo punisca! I libri perniciosi che volete distruggere confutateli con libri buoni, e la verità di queste discussioni scaturirà ancor più limpida e bella.

(1) *L. Lombardi* — Sommario di Diritto Costituzionale.

La polizia, nei paesi dispotici e tiranneggiati, quante esimie cose non impedisce, prima fra le quali il santo amor di patria! Così la censura, vera polizia del pensiero! Essa che giammai alligna dove regna una libertà piena e vera, convive colla tirannia, e la storia numerosi esempi ci dà di questo obbrobrioso connubio, come ci attesta che censura e avvilimento, censura e dissolutezza sono sempre o quasi sempre in compagnia.

Cromwell diceva: « La libertà scandalizza forse la vostra chiesa? È dessa contraria alla legge? Anatema alla legge, se è così! Il vostro preteso timore che per mezzo della libertà s'introduca l'errore, assomiglia alla prudenza di chi tenesse sotto chiave tutti i vini del paese, per paura che taluno se ne ubbriacasse. Sarebbe ingiusta ed irragionevole gelosia quella di rifiutare a qualcuno il godimento di un diritto naturale pel pretesto che ne può abusare; se ne abusa, giudicatelo. Allorchè un uomo parla da pazzo, soffritelo perchè voi siete saggi; se ei s'inganna le vostre risposte gli mostrino la verità, chiudetegli la bocca con ragionevoli parole alle quali non possa rispondere; se ei bestemmia e turba l'ordine pubblico, lasciate ai magistrati la cura di punirlo; se dice il vero, rallegratevi della verità ». Da queste parole bellissime traspare tutto un nuovo

sistema; dalla prevenzione si passa alla repressione. E da così liberale principio sono ispirate, come si vedrà in appresso, la maggior parte delle legislazioni moderne.

Nel già citato proemio della legge sulla stampa si leggono queste auree parole: « Sino l'uso della libertà cessa di essere propizio, allorchè degenera in licenza, quando, invece di servire ad un generoso svolgimento di idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni; così la correzione degli eccessi deve essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria ». In tal guisa mentre con ragione la legge può dirsi la norma della vita, al pensiero è assicurato il godimento di uno de' suoi diritti più santi, della libertà di manifestazione.

Se è da riprovarsi altamente la censura, non sono riprovevoli tutte le misure preventive. In Italia, per esempio, a chi intende fondare un giornale, incombe l'obbligo di denuziare all'autorità politica e giudiziaria il titolo del giornale, il luogo dove si pubblica, ecc., nella stessa guisa che il padre è tenuto a denunziare allo stato civile il figliuoletto che gli è nato, il nome di lui, e ciò per ogni eventualità. Nè il sindaco giammai si sogna per questo di poter un giorno imporre al già bambino una tale o tal' altra vocazione,

di farlo pensare in una piuttosto che in altra maniera; così la volontà e la mente degli scrittori del giornale non rimangono menomamente vincolate. Quella gloria della scienza che fu Pellegrino Rossi ebbe a scrivere: « Vi hanno delle misure preventive che impediscono l' esercizio delle facoltà cui esse s' applicano. Gli è un provvedimento preventivo di questa specie la proibizione di vendere dei veleni, quando non si è farmacisti, perocchè impedisce l' esercizio della facoltà di cui si tratta. Ecco un esempio materiale. La censura rientra nella categoria di questi mezzi preventivi. Ma vi ha una seconda categoria. Così, per riprendere l' esempio dei veleni, egli è permesso ai farmacisti di venderne, ma sono obbligati nelle loro vendite a confermarsi a certe regole (1) ». E queste regole hanno lo scopo di potere trovare, all' occorrenza, il colpevole.

5. Norme regolatrici in Inghilterra. — In questa nazione che fu detta la culla della libertà, la censura *(licensin act)* fu messa in vita sotto il governo della Camera Stellata (*Star Chamber*). Agli scrittori che contravvenivano alle leggi non risparmiavansi pene severe, torture, roghi e multe gravissime. Nel 1641 parve che spirasse un' aura di libertà,

(1) *P. Rossi* — Cours de droit constitutionnel.

ma fu vana illusione, chè fu ripristinata la censura, e questa più o meno vigette insino a che nel 1697 o, come altri vogliono, nel 1698 con duecento voti contro sei il Parlamento respinse il *bill* che chiedeva la riconferma di quella misura mostruosa. Ma alcuni abusi, l' avere cioè taluni manomesso con scritti le cose più sante, più nobili ed inviolabili, nascondendosi dietro pseudonimi, costrinse i reggitori della pubblica cosa a promulgare il *to drop the anonjmous mask* col quale, per evitare qualsiasi mascheramento d' autore, comandavasi che tutti gli scritti fossero firmati.

Si è già detto che le misure di prevenzione facilmente degenerano in abusi. E ciò accadde in Inghilterra; ma a difendere i diritti naturali della libertà del pensiero e delle sue manifestazioni, sorse allora un' istituzione che si può chiamare uno dei più bei portati della civiltà, la giuria: l' antitesi, il contraccolpo dell' arbitrio. Ma fuvvi un tempo che il beneficio della giuria divenne irrito ed immaginario, giacchè ai giurati non si chiedeva se lo scritto incriminato era incriminabile, cioè *un libello*, ma soltanto essi giurati dovevano rispondere se l' imputato lo aveva pubblicato. Questa enorme assurdità con cui ai giudici togati non solo deferiva l'esame del diritto, ma altresì quello del fatto e che causarono i famosi

processi d'intenzione « *tendenzionen ver Folgunge* » venne tolta nel 1792 in forza dei bill di Fox (1). I rumori di rivoluzione, che dalla Francia giunsero in Inghilterra, fecero porre sull'allarme questo governo, il quale coi famosi, anzi troppo famosi *bill six actes* frenò la libertà della stampa. Non già che venisse nuovamente in vita la censura, giacchè questo fatto si trova solo nel 1830, ma varie misure di precauzione furono prese nel suddetto periodo di rivoluzione. Risorta la censura, fu adottato il sistema delle cauzioni e dei bolli; esso però che sul principio era adottato in grande misura, diminuì nel 1833 e 1836, per cessare affatto nel 1853, 1855 e 1861. Da quel tempo in Inghilterra regnò e regna tuttora la libertà della stampa. Il *Common lavv* s'occupa dei reati che con essa si commettono, dei quali sono responsabili e scrittori e editori e stampatori e spacciatori: questi sono chiamati *colpoteur*. In materia di stampa ordinaria lo stampatore poi è responsabile degli scritti che pubblica, quando essi non portino la firma dell'autore. Riguardo poi alla stampa periodica, l'editore (*publisher*) è redattore in capo, perciò a lui spetta la divisione della materia da pubblicarsi, egli esamina gli scritti, li accetta o rifiuta, per cui è re-

(1) *E. Fischer.* — Storia della costituzione inglese.

sponsabile di quanto pubblica, quando sia sconosciuto l'autore dello scritto. Una guarentigia preventiva che si richiede oggigiorno si è la denunzia della fondazione del giornale, col pagamento di una leggera cauzione.

Niuno si meraviglierà di tanta mitezza cui sono giunte le leggi inglesi riguardo alla stampa, qualora pensi che in niun luogo, come colà, il rispetto reciproco, la tolleranza, il sentimento della propria dignità, più che la severità delle leggi, contribuiscono a mantenere nei giusti limiti la stampa. Giustamente il Prof. Adeodato Bonasi in un aureo suo libro così parla della stampa inglese: « Educata dalla lunga persecuzione sofferta e tenuta in fréno dalle esigenze della pubblica opinione, la stampa inglese si è abituata ad avere un profondo rispetto alle istituzioni fondamentali del paese, ad attaccare con moderazione gli atti degli uomini pubblici, a discutere con rispetto le loro persone, a non sorpassare, riguardo privati, i limiti della moralità e della decenza. I rari fuorviamenti della stampa sono da essa stessa severamente condannati, e appunto la loro rarità rende agevole la tolleranza del governo. La coscienza che la stampa inglese ha acquistata del proprio ufficio in ragione dell' accrescersi della sua potenza, rende oggi impossibili in Inghilterra i giornali osceni ed

empi, il cui effimero successo spaventa e mette in pensiero altrove le anime bennate, e rende ancora impossibili le pubblicazioni sovversive, la cui violenza e popolarità sono in altri paesi considerate come un pericolo per lo Stato (1) ».

6. Norme regolatrici in America. — Tocqueville ha detto: « Voi abborrite la licenza della stampa e la volete ordinata. Ricorrete ai giurati, e se questi assolvono, il giudizio del colpevole diventa il giudizio del paese. Vi affidate ai magistrati permanenti? E l'accusato proclamerà pubblicamente e con maggiore energia nella difesa quei principii di cui voi temete la diffusione. Ricorrete alla censura? Ma la bigoncia politica è libera, e le parole che cadono da quell'altezza suonano più formidabili nel forzato silenzio del popolo. Poi dovete atterrare la tribuna; allora solo avrete ottenuto il vostro intento: si farà silenzio. Ma intanto? Dall'odio della licenza eccovi alla distruzione della libertà; dall'estrema indipendenza all'estremo servaggio ». Da queste parole convien dedurre che nell'America e più specialmente negli Stati Uniti regna la più ampia libertà di stampa, per non dire una sfrenata licenza. E fa specie che la stampa delle colonie inglesi dell'Ame-

(1) A *Bonast* — Sulla legge della stampa.

rica non abbia partecipato alle vicende passate dalla stampa in Inghilterra. Nessuna legge speciale regola questo quarto potere, tanto che quando si dovette colpire un abuso di stampa, se ne incaricò un' assemblea politica. Ma cotale licenza, mentre che osservata da lontano può far invaghire di sè qualcuno che guardi le cose grossolanamente, ben esaminata davvicino fa impensierire l' amatore della vera libertà.

7. Norme regolatrici in Germania e Stati del Nord. — Grande rispetto alla libertà si coltivò in Germania prima della rivoluzione francese, ma, e durante e dopo questa, tale libertà venne alquanto ristretta, quantunque sempre *di diritto* sia esistita la censura. Del resto giova ricordare un motto di Federico il Grande, il quale un dì ebbe ad esclamare: « I miei sudditi discutano pure, purchè obbediscano ». E il Macaulay racconta che questo imperatore avendo visto un giorno accalcarsi una folla di gente per leggere uno stampato affisso ad una cantonata, desiderò sapere che cosa vi fosse scritto. Avendo saputo che in esso parlavasi poco riverentemente di lui, ordinò, siccome lo stampato trovavasi troppo alto, che fosse collocato più in basso, acciocchè lo potessero leggere meglio.

Nella Russia, il di 25 Aprile 1865, con legge

speciale fu ammessa la censura, con qualche eccezione però, essendone escluse le pubblicazioni scientifiche ufficiali, e nelle due capitali anche i periodici e i libri maggiori di dieci fogli di stampa: furono stabilite per gli stampatori cauzioni e multe.

Il Belgio, per essere stato annesso alla Francia sino al 1814, fu governato in tutto dalle leggi di quel paese. Il 24 Marzo di quell' anno fu emanata, per il Belgio e l' Olanda uniti, una legge ispirata ai principi regolatori delle legislazioni inglesi, colla quale tutti, autori, stampatori, editori, spacciatori erano responsabili dei reati che commettevano colla stampa. Avvenuta nel 1830 la separazione dell' Olanda dal Belgio, s' inaugurò in quest' ultimo paese una vera libertà di stampa. L' autore era responsabile, e lo erano lo stampatore e l' editore, quando quegli o era ignoto, ovvero straniero. Responsabili pure potevano essere quando fosse stata provata la loro complicità. Ma siccome questa clausola poteva essere causa di inconvenienti, fu tolta, e dietro proposta di Devaux venne adottata la seguente disposizione che costituisce l' art. 18 dello Statuto: « La stampa è libera, la censura non potrà mai essere stabilita, non può essere richiesta cauzione agli scrittori, editori o stampatori. Allorchè l' autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l' editore, lo stampatore o il distributore non possono essere processati. »

L' Olanda ha cominciato ad avere leggi proprie solo allorchè fu separata dal Belgio. Ma in punto di stampa continua ad essere regolata dalle leggi di prima, e il motivo per cui non furono ricercate nè fatte riforme è che gli olandesi portano il più grande amore e rispetto alla libertà facendo di essa un equo uso.

8. **Norme regolatrici in Francia.** — Prima del 1789 la censura vigeva e Montesqieu, Rousseau, Reynald ed altri illustri scrittori che, colle loro opere, preludiarono tempi di libertà, dovettero soffrire angustie, noie ed anche peggio, tanto che dovettero far pubblicare i loro scritti fuori della Francia. Finalmente la rivoluzione portò la sospirata libertà del pensiero e delle sue manifestazioni, e precisamente ciò avvenne il 26 Agosto 1789 e 14 Settembre 1791. Del resto però, come giustamente il Bonasi asserisce nel già citato suo libro, la libertà esistette di fatto anche sotto Luigi XV. La Convenzione nel giorno 29 Marzo 1793, pur confermando l' abolizione della censura, statuì la morte per coloro che scrivevano contro la proprietà; tale assurda disposizione fu abrogata il 22 Agosto 1795. Nel 18 Fruttidoro (Direttorio 5 Settembre 1897) fu posto un freno alla stampa, e ne fu data la sorveglianza alla polizia. Coll' impero ritornò la censura, figlia naturale dell' arbitrio di cui

l'impero stesso era incarnazione, quantunque Napoleone promettesse libertà e gridasse ai quattro venti le fatidiche parole: *Egalité, fraternité.* Si giunse ad imporre che in Parigi vi fosse il numero fisso di tredici giornali, ma coll'art. 8° della Carta del 1814 fu ristabilita la libertà, ma per poco, perchè nel giorno 21 del mese di Ottobre dello stesso anno fu ripristinata la censura. Nel 1815 Napoleone, ristaurato nel potere, nulla temendo da una stampa libera per essere stato fatto oggetto d'ogni sorta d'accuse durante il forzato suo soggiorno nell'isola d'Elba, tolse la censura. Sotto il governo dei Borboni essa rivisse, sebbene in forme più miti; cadde poi nel 1819 per merito principale di M. De Serre. Per l'assassinio del duca di Berry, occorso nel 13 Febbraio 1820, misure addirittura draconiane frenarono la libertà. Nei successivi 1821, 1822 e 1828 si alternarono la censura e la libertà, finchè questa colla Carta del 1830 fu confermata per sempre, così almeno diceva la Carta stessa e così molti credettero. Sotto la repubblica fu un continuo promulgare di leggi e controleggi, finchè dopo il colpo di Stato del 1851 fu statuito l'arbitrio legale. Nel 1868 la libertà rifece capolino e il governo della difesa nazionale, dopo i fatti del 1870, abolì l'imposta del bollo, la cauzione e l'obbligo delle firme degli articoli. Varie restrizioni succedet-

tero nel 1871, giacchè fu ristabilita la cauzione, fu imposta una tassa sulla carta destinata alle pubblicazioni periodiche e fu vietato ai giornali di pubblicare giudizi sulle discussioni dei consigli generali senza riportarne il testo ufficiale.

Ora in Francia vigono le seguenti disposizioni: La responsabilità è dell'autore dello scritto; dell'editore e dello stampatore, se quello non si conosce. Questi ultimi possono essere ritenuti quali complici nel primo caso, purchè si possa constatare la loro coscienza di concorrere alla consumazione del reato. Così dicasi dei venditori, dei librai, distributori, ecc. Questo si riferisce alla stampa ordinaria. Per quella periodica occorre: 1. una denunzia coll' indicazione del gerente responsabile; 2. la cauzione; 3. pagare l' imposta sulla carta; 4. la firma degli articoli. Il gerente è responsabile di tutto quanto si pubblica, a meno che conoscendosi l' autore dell' articolo incriminato, faccia constatare la propria buona fede. Ma è stabilito che qualora il giornale sia proprietà di una sola persona e questa sia in condizioni di assumerne la direzione, essa ne sia il gerente; che quando il giornale è proprietà di una società il gerente debba essere proprietario almeno di un quarto della cauzione.

La Francia è la nazione che indiscutibilmente

ha avuto il numero maggiore di leggi e le più svariate. Ma pochissime si possono chiamare originali, essendo quasi tutte copie più o meno fedeli di quelle delle altre nazioni. Le disposizioni che colà ora vigono sono la riproduzione in peggio delle leggi inglesi.

9. **Norme regolatrici in Austria.** — Ai primi moti del 1848 l'imperatore d'Austria credette opportuno di togliere la censura, la quale, sebbene mite, da lungo tempo vigeva in quella nazione. Ma questo consiglio fu abbracciato per poco. Solo il giorno 18 maggio di quell'anno due ordinanze promulgarono l'abrogazione della censura. Questa poi rivisse ancora, per poi morire definitivamente nel 1868.

La denunzia di ciò che si vuol stampare e la cauzione sono le disposizioni preventive in uso in quel paese. Le repressive si riassumono nella responsabilità degli autori, editori e venditori. Il diritto di stampare e di vendere stampati si può perdere, e ciò succede a chi in due anni viene condannato per tre volte per delitto o contravvenzione. Si può perdere ancora per decreto dell'autorità politica, se l'autore o il venditore è persona sospetta. È ammessa la sequestrabilità preventiva di uno stampato, quando sia ritenuto pericoloso; questa disposizione si può chiamare una nuova censura.

10. Norme regolatrici in Isvizzera. — Poichè fu abolita la censura, e ciò avvenne colla costituzione federale, ha sempre regnato una vera libertà, se si eccettui qualche cauzione o altra lieve misura preventiva che si usa in alcuni cantoni. La responsabilità spetta all'autore e, se questo è sconosciuto, all' editore, allo stampatore o al venditore.

11. Norme regolatrici in Italia. — Una delle epoche più importanti per questo paese e per le sue istituzioni è stata certamente quella dell' invasione francese, avvenuta nel secolo XVIII. Prima di essa la libertà della stampa era appena tollerata. Questo stato di cose fu molto modificato ai rumori della rivoluzione francese. I vari governi ben conoscendo come la spinta maggiore a quel ribollimento era stata data dalla stampa libera, credettero opportuno porle freni o per meglio dire stringerli consideratamente; non tutti però nella stessa misura, perchè in Lombardia, in Toscana ed in Modena vigettero leggi improntate ad una certa mitezza. Avvenuta l' invasione francese, Napoleone mantenne per poco la censura che poi dichiarò di non più volere. « Essa, diceva il dittatore parolaio, distrugge i giornali. Bisogna dichiarare che il governo non è tenuto a rispondere degli spropositi che possono dire i giornalisti, ma essi debbono risponderne personalmente. »

Alla commissione censuratrice ne successe una di sorveglianza che fra gli altri incarichi aveva quello di deferire ai tribunali i violatori della legge. Ma se Napoleone dichiarava di non volere la censura, in fatto le cose procedevano assai diversamente. A certo Zenobio veneziano si confiscavano i beni senza alcun processo, ed un certo Lattanzi fu posto in un manicomio, e perchè? Per aver essi espresso il loro malcontento contro il regime d' allora. Questo è quanto si può dire sulle condizioni della stampa nel periodo di tempo che trascorre dal 1815 al 1847. Si volevano i sudditi obbedienti, ma non istruiti. Fortunatamente però in Italia la censura produsse l'unico effetto buono che da essa si possa sperare, il contrabbando letterario, contrabbando in cui l' ingegno si acumina, si aguzza.

Con gioia s'accolse la parziale riforma che Carlo Alberto concesse a' suoi sudditi, ma non bastò, e nel 26 Marzo 1848 quel re liberale memore che « in materia di stampa politica, come felicemente ha scritto lo Sclopis, la libertà non si può dare a spizzico; congiungere la censura preventiva agli impulsi della libertà è un tentare la risoluzione di un problema insolubile» (1) pubblicò il memorabile editto sulla stampa,

(1) *F. Sclopis* — Storia della legislazione italiana.

cui s' allude nell'art. 28 dello Statuto, e che per essere chiaro, esplicito, senza reticenze e ispirato a sensi veramente liberali nonostante a gravisssime mende, dovute anche alla fretta con cui fu compilato e alla quasi assoluta mancanza di una serena, illuminata discussione, è tuttora in pieno vigore.

Intorno a questa legge, intorno alla ragione ed allo spirito di essa, mancano quelle notizie così preziose che sono di valevole aiuto ad una retta interpretazione delle disposizioni più dubbie e controversie. Fu questa legge opera precipua dell' illustre Federico Sclopis succitato. Il merito di essa è, come già si è detto, d' essere una legge leale e generosa, senza paure, senza inganni più o meno orpellati, ispirata in alcuni punti a vera libertà e vera giustizia. È però « intellettualmente un lavoro infelicissimo, comunque improntato ai sentimenti più nobili e generosi dei quali giustamente l' Ellero gli dà lode. È manifesta abboracciatura di leggi estere, che bisognava pure importare, dacchè la fretta di dare anche questa garanzia di libertà, l' assoluto difetto di esperienza e fin di studi teorici d' italiani, toglievano di fare una legge italiana (1) ».

La prima parte che concerne le varie specie di

(1) *P. Manfredi* — Il diritto penale nella stampa.

pubblicazioni, gli obblighi dello stampatore, la responsabilità delle persone che concorrono alla pubblicazione, i reati e le loro pene, vige tuttora quasi tale e quale fu promulgata nel 1848. La seconda, in cui si contengono le norme regolatrici dei vari giudizi o competenze, subì qualche modificazione. Alcune leggi posteriori fecero qualche lieve cambiamento alla parte prima, cioè la legge 26 febbraio 1852, abrogata poi colla legge 10 Giugno 1858, e 3 Maggio 1871. Con quest' ultima si estesero al Sommo Pontefice tutte le norme contenute nell' editto riguardanti l'assoluta inviolabilità della sacra persona del Re.

Il principio della libertà della stampa è dall' editto Albertino sancito coll' art. 28 « La stampa sarà libera, ma una legge nè reprimerà gli abusi. » Dunque non più censura; non licenza; ma libertà.

Un limite però necessariamente doveva porsi all' abolizione della censura e questo per le opere ecclesiastiche, come quelle che toccano l' interesse delicato del culto religioso: ed infatti lo Statuto all' articolo succitato così s' esprime: « Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il permesso del vescovo. »

Dalle cose suesposte emerge che vi sono varie sorta di stampa e, cioè, due; l'una chiamasi ordinaria,

e ad essa appartengono i libri; l'altra periodica, e le appartengono i giornali. Pur troppo oggigiorno questa prevale su quella, giacchè il pubblico si compiace maggiormente della chiacchiera frivola esposta con stile gaio e faceto, che del libro serio, dotto, studiato; preferisce il fatterello grazioso, piccante di cronaca, alla discussione ponderata, filosofica di un trattato.

Grave danno deriva da questo fatto al popolo, giacchè la sua educazione, mercè tali letture, non può essere profonda e ben organizzata. Egli deve necessariamente diventare leggero, poco filosofo, capace sì dell' entusiasmo momentaneo per il bello, per il buono, ma incapace verso cotali sante cose di un amore profondo, duraturo, che resista a qualsiasi avversità, che vinca qualunque lotta. S'aggiunga poi che non pochi giornali non sono solamente frivoli e leggieri, ma appartengono a quella stampa la quale, come assennatissimamente l'illustre e compianto Mancini, appena assunto al ministero di grazia e giustizia, scriveva ai Procuratori Generali, « si compiace di scandali, di personalità e d'invenzioni calunniose, ed offende disennata quanto vi ha di più sacro, non rispettando l' onore delle persone, non i segreti delle famiglie, non il pubblico costume, non i principi eterni della morale! » E che si può aspettare da gente che

avidamente si pasce di letture così velenose? Che si può aspettare da persone dalle membra fiacchite, snervate?

Di indiscutibile importanza è la divisione della stampa in ordinaria e periodica, perchè essendo diverse le loro singole nature, diversi essendo ancora gli effetti che possono arrecare, diverse devono pur essere le norme che le regolano. Il libro è letto da minor numero di persone in confronto di quello dei lettori di giornali e questo proviene per un complesso di circostanze delle quali basti accennare quella del costo minimo del giornale. Questo per conseguenza è suscettibile della massima diffusione, quindi può essere rapidissima la divulgazione delle false e avvelenatrici dottrine. Non deve il legislatore essere maggiormente cauto nello statuire le norme per questo genere di stampa?

Opportunamente perciò della suenunciata divisione della stampa in due categorie l'editto Albertino tiene gran conto, e per le norme di polizia e per la responsabilità. Giacchè riguardo alle misure di polizia è necessario che lo stampatore presenti tre copie od esemplari del libro pubblicato alla Procura del Re, una di esse dovendo essere mandata alla biblioteca Nazionale, l'altra alla biblioteca dell'Università vicina e la terza rimanere negli uffici della Procura. Il libro deve por-

tare il nome dello stampatore e quello dell' editore. Deve esserne responsabile in prima linea l'autore, ma se non è conosciuto, la responsabilità tocca all' editore ed in mancanza sua al tipografo.

Come in questo, così in altri punti l' editto Albertino è copia, alquanto infedele però, delle leggi francesi ed inglesi sulla stampa. Prova dell' asserto sia che nella legge belga, (e si è visto che nel Belgio in quell' epoca vigevano le leggi francesi) si ha la stessa responsabilità *a cascades* dell'editto Albertino, ma con questa variante, cioè che la legge belga tutta quanta la responsabilità aggrava sullo scrittore, addossandola solamente agli altri, qualora, non conoscendosi l' autore, essi non possano scovarlo. In queste legislazioni poi è prescritto che e l' editore ed il tipografo soltanto siano prosciolti quando si è potuto avere la certezza che la persona indicata quale autore veramente lo sia. Prescrizione bellissima che impedisce che le sanzioni penali siano irrisorie e l' invasione dei prestanome. Ma però è deplorevole che solo per il tipografo sia ammessa la prova, a discolpa, della *buona fede*.

Riguardo alla stampa periodica per ciò che concerne la polizia vi è l'obbligo di depositare nell' ufficio della Procura del Re una copia del giornale, di enunciare all' ufficio di Questura il titolo di esso,

dove si pubblica, il nome del gerente o redattore responsabile, e per quanto riflette la responsabilità essa gravita tutta quanta su questo gerente, purchè l' articolo non sia sottoscritto dall' autore.

12. **Il gerente responsabile.** — Chi è il gerente responsabile? « Che cosa sia il gerente responsabile della legge italiana ognun lo sa, purchè ricordi gli amari nomi coi quali è battezzato. Egli è la *testa di legno*, *l'uomo di paglia*, *il capro emissario.* Pertanto a volerne avere la bella immagine è meglio ricorrere alla farsa delle nostre scene che alla definizione della legge. Un tapino, un vagabondo, uno scioperato, un ciabattino senza clienti, un portinaio senza padroni che nulla sa e nulla possiede e nulla deve mostrare di possedere, fuorchè ventun anni compiti e l' attestazione che non ha puzzo segreto di galera (se è profumo di carcere correzionale non monta), che firmi ogni sera ed ogni mattina un piè di pagina pensata, scritta, stampata, diffusa da altri, che ei non può aver letta, che non può aver capita, che anche non avrebbe potuto mutare di una iota, che in caso di processo compare alle sbarre, si siede sbadigliando sullo spigolo della scranna degli accusati. Fa da bersaglio insensibile ai fulmini della Procura e da marionetta mutola alle arringhe della difesa, e che finalmente aspetta, come

il migliore momento della sua carriera, che gli sia letta una sentenza di condanna che lo mandi all'ombra a godersi in santa pace il frutto triplicato de' suoi compiacenti servigi e lo multi d' un' ammenda che egli avrà il vanto di pagare facendo spalluccie: ecco il gerente responsabile in effigie ed in azione. Egli è insomma l'uomo che fa il delinquente ed esercita il mestiere di andare in prigione per un altro (1). » Questa è la felicissima pittura che del gerente fa il Guerzoni nello scritto succitato; pittura splendida che davvero fa risaltare tutte quante le mende di tale istituzione. Hello a tal proposito aggiunge: « La sua professione è quella di patire per gli altri; ei campa di questo come l' intimato dei colpi che riceve. Noi conoscevamo un boia che era boia per mestiere; eccone uno il cui mestiere si è quello d' essere vittima » (2). E. C. Collodi scrive: « Che cos' è il gerente responsabile? Ce ne sono di due specie veri e falsi. Un gerente che sappia scrivere, non è più un gerente: è una comparsa teatrale, è un moro colla faccia tinta di cioccolatte.

« Il gerente vero, genuino, quello tutta lana, come le flanelle inglesi, è il mammifero bipede, nello stato

(1) *G. Guerzoni* - La stampa odierna e la sua legislazione in Italia.
(2) *Hello* — Du régime constitutionnel.

vergine d'analfabeta. Esso ha imparato a fare la propria firma per uso del Procuratore del Re, con lo stesso metodo, col quale imparò a fare le gabbie per gli uccelli, cioè, a furia di stecchi e di pazienza. La legge non riconosce nello Stato altri giornalisti fuori di lui.

« Il gerente è sempre gerente: diventa giornalista soltanto dinanzi alla Corte d'Assise. È là che egli deve rispondere di un articolo che non leggerà mai.

« Mill'ottocento anni addietro, il processato Pilato per salvare l'uomo di Nazaret, offerse al popolo, l'imputato Barabba; ma gli ebrei ricusarono. Oggi la legge per salvare lo scrittore, ha proposto di mettere in carcere l'analfabeta: e i cristiani, da buoni cristiani, hanno risposto sta bene!

« C'è chi dice che il gerente responsabile sia una finzione trovata apposta per tutelare maggiormente la libertà di stampa. E sarà così! Ma, finzione per finzione, non capisco perchè i tribunali non debbano condannare piuttosto il calamaio o la penna. Nei reati di stampa fra il gerente e il calamaio il più colpevole è senza dubbio il calamaio (1) ».

Che cosa è adunque il gerente? Un prestanome qualsiasi per cui chiunque abbia compiuti i ventun

(1) *C. Collodi* — Occhi e nasi.

anni e non abbia la fedina criminale macchiata non già da qualsiasi pena, sibbene da pene criminali, può rendersi responsabile di ciò che si pubblica in un giornale. Nè essendo tal funzione compresa nei così detti atti civili, non occorre che colui che vuole essere gerente abbia quei tali requisiti che abbisognano, che sono essenzialmente necessari a compiere certi atti, come sarebbe far testamento, far donazioni, comprare o vendere beni immobili; e non richiedendosi istruzione, bastando che egli sappia scrivere il proprio nome e cognome, anche il più zotico contadino che malamente sappia far questo ha diritto di essere gerente, il che equivale a potere rappresentare davanti alla società una schiera indeterminata di scrittori, rispondere di quanto questi scrittori credono bene di pubblicare in quel giornale. Il che equivale ancora che quello zotico contadino davanti alla legge diviene l'autore di quegli articoli che non comprende, diviene padre di figli non suoi!

Il valore politico di una nazione si desume dalle istituzioni in essa vigenti, come il valore materiale, o per meglio dire la sua ricchezza, si desume dalla maggiore o minore abbondanza di miniere, dalla maggiore o minore fertilità dal suolo, dal maggiore o minore movimento commerciale, ecc. Le istituzioni sono perciò il barometro della nazione, ne sono il

coefficiente, laonde se esse sono buone, se esse sono saggie, ispirate a sensi liberali, retti ed al diritto, ci rappresentano una nazione liberale, florida e viceversa. Perchè occorre riflettere quanto influisca la bontà delle leggi e la loro saviezza sull' animo dei cittadini. Chè se, a cagion d' esempio, una legge regola bene la pubblica istruzione ne deriva di naturale conseguenza che i cittadini o la maggior parte di essi saranno istruiti bene, ed ecco che in tal modo si potrà avere più facilmente una nazione colta. Così dicasi di tutte le leggi. Del resto se dallo Stato si passa nel primo grado dell' umana associazione, ossia nella famiglia, si vede che dove il *paterfamilias* che ne è il capo, il re, e coll' esempio suo e colle leggi che emana sa ispirare negli altri amore all' ordine, all' economia, cioè infonde negli animi sensi di elette virtù, là si trova il benessere, la felicità, là non germoglia il fatal seme della discordia, ma invece sentendosi concordi, uniti, in questo dolce sentimento dell' unione tutti i componenti quella famiglia trovano quella forza che li assiste nella lotta contro le avversità della vita. Ed ecco che un' altra considerazione ne viene spontanea alla mente. Ciò che succede nella famiglia succede pure nella nazione. Sì, dove vigono leggi savie, dove tutti convergono le loro forze pel

conseguimento del bene comune e per questo fanno assopire nei cuori qualsiasi sentimento partigiano che potrebbe recar danno alla causa comune, là troviamo floridezza e forza, là v'è una sana coscienza nazionale e poco valgono contro di essa le armi e de' nemici interni e di quelli esterni. Orbene se si pensa che grande influenza ha nel giorno d'oggi sull'evoluzione e sulla vita d'un popolo la stampa, se si pensa che per essere l'organo dell'opinione pubblica regge, si può affermare, i destini di un paese, occorre che seriamente e saggiamente siano fatte le leggi che la governano. Pur troppo uno dei caposaldi, la base anzi della legislazione italiana sulla stampa non ha quelle prerogative, quelle qualità da poter far esclamare: Corrisponde ai bisogni di un popolo, ai principi della morale e del diritto! No, il gerente responsabile italiano non è un'istituzione lodevole e che onori il paese in cui essa vige! Pregi non ne ha, ovvero se ne ha si riducono a pochissimi, anzi ad uno solo, e cioè a quello di far ricadere sopra di una persona soltanto la responsabilità, anzichè su tutti gli scrittori del giornale, lasciando a questi quella libertà che loro spetta, seguendo le norme del diritto.

E difetti invece ne ha tanti e tanti che si può affermare essere essa quasi tutto un difetto. Per

poterli discernere ad uno ad uno occorre richiamare la definizione del gerente del già citato Guerzoni: È un Tizio qualsiasi che ha compiuto gli anni ventuno e che porta l'attestazione che non ha puzzo segreto di galera; (se è profumo di carcere correzionale non monta). Conseguenza di questo è che la società non ha alcuna garanzia e sarebbe costretta a punire chi anzitutto non ha commesso il reato per cui essa è turbata, se sopra la legge non stesse talvolta il buon senso dei giurati.

Si sa per qual misera ricompensa quel poveretto del gerente, che tante volte ha pur egli una famiglia da mantenere, ponga la sua firma ad articoli non suoi. per procurare ad essa famiglia qualche sollievo. Ma non è una prostituzione che quel disgraziato compie? E a questa prostituzione non apre facile l'adito la legge italiana? Ma se a questo disgraziato può valere la scusa dell'imperiosa necessità, questa scusa non sussiste per la legge. Essa si dovrebbe incolpare di favorire la vigliaccheria di certi scrittori che dietro le quinte, facendosi scudo del povero gerente, tutti e tutto insozzano di bava, tutti calpestano, niente rispettando quanto vi ha di più sacro, se la necessità politica di lasciare agli scrittori la più ampia libertà non sorgesse a scusare la legge. È vero però che l'esservi scrittori così banali è l'effetto anche

della facilità con cui in Italia possono fondarsi i giornali. Giacchè non richiedendosi a tal uopo capitali ingenti, perchè non vengono imposte cauzioni di sorta, basta trovare un editore compiacente. Col reddito del primo numero si pagano le spese dei successivi, e così via via finchè non succeda qualche catastrofe che faccia morire il giornale, ma anche a questo inconveniente è cosa non difficile il porre un rimedio energico e di efficacia immancabile.

Sussistendo l'istituzione del gerente responsabile chè ne deriva? L'illustre Ellero chiaramente lo dice: « Da cotali disposizioni emergono questi principi: che una persona possa essere esonerata della propria responsabilità penale in caso che un altro si sobbarchi in sua vece; che viceversa s'incorra nella responsabilità altrui, quando il vero delinquente non si possa colpire, che un delinquente sia tenuto dei propri falli solo quando sottoscriva gli atti incriminati; che un autore possa essere tenuto dei falli del gerente a cui è alieno e che il gerente possa essere tenuto dei falli dell'autore che egli non volle, non previde, non temette, non compreso punto (1). »

« Sancire la indefinita responsabilità del gerente

(1) *P. Ellero* - Archivio giuridico 1869.

per tutti i delitti morali commessi col giornale è capovolgere tutti i principii, dimenticare tutte le nozioni che la scienza insegna in materia di imputabilità (1) ». « Questa responsabilità che si addossa in virtù di una presunzione, la quale può per avventura essere non vera ed è anzi il più delle volte non vera, è cosa contraria così al diritto come alla morale (2) ».

Alla mente s' affaccia un dubbio grave, e cioè: Se la responsabilità s' addossa tutta quanta su un uomo qualsiasi e se, come avviene, questo uomo nulla possiede e nulla deve mostrare di possedere, dove si potrà esercitare l' azione civile e contro chi? Contro l' autore o l' editore? no; contro il gerente? Ah! sarebbe un' esercibilità molto fruttifera, ci sarebbero da rimetterne anche le spese. E si noti che i reati nei quali è maggiormente opportuna la costituzione di parte civile, sono quelli commessi colla stampa. Da questa considerazione ne scaturisce un'altra. Può succedere talvolta che l' offeso da un articolo ne ricerchi l'autore e gli chiegga una soddisfazione colle armi; può pur succedere che egli perseguiti con processi i giornali, ma può altresì avvenire, anzi avviene spesso che l' offeso sapendo di non poter perseguire che un povero dia-

(1) *L. Casanova* — Lezioni del diritto costituzionale.
(2) *V. E. Orlando* — Principii di diritto costituzionale.

volo inconscio del proprio o per meglio dire dell'altrui delitto, si contenta di maledire in cuor suo il vigliacco offensore, nè ricorre per avere soddisfazione all'autorità punitiva. E la società che ha diritto, un diritto ancor più sacrosanto di quello dell'offeso, di veder punito chi, servendosi dell'arma terribile, la penna, è penetrato nel sacrario della famiglia, ha messo a nudo le miserie più recondite e celate con stento e con sacrifizi inauditi, per darle in pascolo alla gente avida sempre di scandali e nello stesso tempo pronta a gridare *crucifige* a coloro che li hanno provocati, la società che ha diritto di vedere puniti questi malfattori della penna, che fa? Tace, perchè non può fare altro; ma intanto si sminuisce la fiducia nelle leggi, quella fiducia che è la forza dei popoli, perchè e la responsabilità civile e la penale restano annullate in grazia del geente responsabile.

La frustraneità d'una legge è causa della sua immoralità. Qual prestigio può avere essa e qual rispetto può ispirare agli uomini? Triste è quel paese in cui si calpestano le istituzioni per malvagità degli uomini, ma ancor più triste quello in cui le istituzioni vengono calpestate per la loro fiacchezza o per la loro immoralità.

Giustamente si sollevò in Italia un grido di

morte all'istituzione della surrogazione militare, giustamente si criticò e si critica tuttodì il sistema tenuto dai dottori del medio evo nel giudicare, giusta il quale quanto i delitti erano maggiori tanto le prove dovevano essere più lievi; giustamente si sono stigmatizzate queste ed altre stranezze, ed ora giustissimamente si critica, si stigmatizza, si lancia un grido di morte contro il gerente responsabile, contro una legge che è incapace di frenare gli abusi, anzi li cagiona, che permette, anzi fa in modo che vi siano degli infelici che esercitano il mestiere, il *nobile* mestiere d'andare in prigione per un altro.

La considerazione importante dell'influenza delle leggi sugli animi dei cittadini ne genera altre importantissime. Quando vengono a mancare o tutti o qualcuno dei requisiti essenziali della legge, questa, invece di giovare al paese, è di danno. Fra i requisiti più importanti vi è la giustezza e la serietà. Che la vigente legge sulla stampa sia giusta si è visto, ma almeno è poi seria? « A volere avere del gerente la vera immagine è meglio ricorrere alle farse delle nostre scene che alla definizione della legge! » Queste poche parole dell'illustre Guerzoni bastino per rispondere al quesito sulla serietà della legge italiana sulla stampa, ove ancora una volta si pensi che il gerente è il capo saldo di tale legge!

La prima idea del gerente fu adombrata dal Fouchè nel Decreto 21 marzo 1815. Opinano a torto quelli che credono che questa istituzione sia stata copiata tale e quale dalle leggi inglese e francese. Si è grossolanamente frainteso il significato del gerente, scrive il Manfredi, che in Francia era firmatario dell' impresa sociale editrice del giornale, diventò nell' Editto la persona responsabile moralmente e giuridicamente dell' intero giornale. Nella legge inglese l' abbiamo sì un gerente responsabile, ma nella persona non di un miserabile qualunque, sibbene dell' editore (*publisher*), di una persona anzitutto che capisce ciò che fa e che perciò può chiamarsi a rispondere di quanto ha fatto o ha permesso che si faccia, senza commettere con ciò un atto antigiuridico ed antimorale. È egli vero che il gerente responsabile diventa il padre del giornale? Fa d'uopo allora che questo padre abbia tutte le qualità per esserlo. Perciò il *publisher* inglese quando firma ha la coscienza dell'atto che compie, perchè tutti gli articoli del giornale sono passati per le sue mani prima che vengano stampati. È lui che decide se questo o quell'articolo meriti d'essere pubblicato o d'essere cestinato, perciò non sarà illogico, non sarà immorale il dedurre ed il presumere che egli debba rispondere di ciò che ha permesso venga pubblicato. Questo per la responsabilità penale:

riguardo alla responsabilità civile sia sufficiente il notare che per la misura delle cauzioni soltanto non è assurdo il credere che il *publisher* inglese sia nella possibilità di risarcire a qualsiasi offeso la somma che il magistrato gli liquidi in favore.

« Les gérents résponsables surveilleront et dirigéront par eux mèmes la rédaction du journal ou écrit périodique ». Questo è l' articolo quinto della legge 18 luglio 1828 sulla stampa in Francia, dal quale articolo sarebbe ridicolo l' arguire che il gerente responsabile francese è uguale all' italiano. Una vera somiglianza passa tra il francese e l' inglese, perchè in ambedue le leggi il gerente e il direttore si identificano in una persona sola. In Francia poi si sono prese quelle misure che, come si è visto più sopra, guarentiscono maggiormente la società dal lato finanziario, giacchè è stato statuito che allorquando il giornale è fondato da uno solo, questi ne deve essere il gerente, e quando invece è fondato da una società, essa deve eleggere il proprio gerente, ma coi modi richiesti dalla legge, ma in maniera, cioè, che egli debba essere il proprietario di un quarto della cauzione. Sistema buono è poi questo della cauzione, per dirla qui incidentalmente, giacchè impedisce o fa presumere che sia atta ad impedire una moltiplicità di giornali; moltiplicità che è assai dannosa.

Per concludere, la nostra legge, copiando malamente altre leggi, ha sancita nel gerente responsabile o, come altri lo chiama, nel *gerente autore* una vera mostruosità giuridica e morale. Alla società ed alla giustizia poca o niuna garanzia, al paese la gloria di avere una stampa che, quando non fa disonore, è di pochissimo vantaggio, per cui nell' interesse stesso della dignità della nazione e della stampa è d' augurarsi che si proceda a una riforma ben pensata e meglio attuata. Ottimamente così sentenzia la Cassazione di Nápoli: « Essa fa voti, perchè cessi una volta questo pubblico scandalo di veri colpevoli che restano impuniti e di uomini ignoranti, miserabili, abbietti, che fanno mercato della loro coscienza e della loro libertà ed espiano colpe commesse da altri, ovvero colla pietà che ispirano ai giurati riescono ad evitare la punizione dei reati di stampa evidenti, quanto pericolosi ». Sacrosante parole!

13. Editore o direttore responsabile? — Si è già visto che il giornale è come una società anonima, che ha bisogno di qualcuno che lo rappresenti o come ha scritto Casanova: « Egli è chiaro che un giornale è come una persona morale e ha bisogno di un rappresentante che parli, stipuli e agisca per esso »; ma che però l' ufficio del gerente non è solo una rappresentanza, in ispecie come lo ha creato l' editto

Albertino, addossandogli tutta quanta la responsabilità, e per questo appunto non deve rispondere solamente delle sue azioni, come accadrebbe ad un mero rappresentante, ma sibbene anche di quanto operano altri. L'istituzione adunque che ne nasce è immorale e contraria a qualsiasi principio di diritto.

Occorre però esaminare con serietà chi debba rappresentare il giornale.

All' ammettere la teoria difesa da alcuni, fra i quali Casanova, Garutti, Ghirelli, Manfredi di riversare sempre la responsabilità degli scritti sui loro autori, s' oppone anzitutto la libertà del pensiero e conseguentemente anche la libertà della stampa, la quale libertà con tali principi verrebbe annullata o per lo meno diventerebbe irrisoria ed inutile. Ed a confutare siffatte teorie gravissimo sarebbe opportuno argomento l'estrema difficoltà della loro attuazione, imperocchè il giornale è composto di molti articoli e questi sono redatti da varie persone le quali in parte abitano lontano dal luogo ove il giornale si pubblica, come per esempio i corrispondenti. Infine nell'attuazione delle confutate teorie facilmente, anzi necessariamente si cadrebbe nella censura od in altra misura preventiva contraria alla libertà della stampa.

Agli scrittori citati occorre aggiungere V. E. Or-

lando il quale sostiene la responsabilità dell'autore salvo poi in mancanza di esso, di addossarla al direttore.

Nè parimente è accettabile la teoria esposta da Vito Sansonetti. Egli propone di mantenere il gerente responsabile ponendo quale salvaguardia della società la punizione dei reati di stampa con sole pene pecuniarie. È una teoria che può piacere a chi si contenta dell'apparenza, ma è priva di fondamento giuridico: ha solo una certa praticabilità, ma anch'essa limitata. Giacché non essendo le pene pecuniarie, a differenza delle afflittive, strettamente personali, sibbene le multe potendosi pagare anche da chi ad esse non fu condannato, ne deriva che il gerente potrebbe essere sollevato, col sistema del Sansonetti, dal vero colpevole, dall'autore dello scritto. Ma questo non sarebbe un rimediare ad un male, soltanto si porgerebbe un palliativo di limitatissima efficacia; chè il portare sollievo al gerente starebbe in facoltà dell'autore dello scritto che potrebbe anche non farlo ed allora? occorrebbe esclamare col brioso proverbio veneziano: *pezo el tacon ch' el buso!* Oltre poi al non avere che questa limitata praticabilità, il sistema del Sansonetti è destituito di ogni fondamento giuridico, giacchè sussisterebbe sempre la triste figura di uno che si rende responsabile per al-

tri e per il quale non si ha la menoma presunzione di quella capacità intellettuale che è bastevole per comprendere ciò che si fa.

Perciò vedasi se piuttosto su altri, e cioè sull'editore o sul direttore del giornale si debba riversare la responsabilità totale, salvo a ritenerli solamente complici qualora, essendosi firmato l'articolista, essi agendo scientemente, avessero acconsentito e cooperato alla pubblicazione degli scritti incriminati.

Chi è l'editore? È colui sotto il nome del quale si pubblicano libri, opuscoli e giornali. La parte più o meno attiva che egli prende nel movimento commerciale fa nascere la presunzione della sua maggiore o minore capacità finanziaria. Ma l'abuso che si fa del nome di editore intorbida assai la convinzione che per caso potesse nascere sulla sua capacità intellettuale in Italia, anche perchè è raro quell'editore che sollevi la sua mente dalle quistioni finanziarie, dalla cassetta dei danari per portarla nel campo letterario che all'ombra del suo nome vegeta e produce. Ed invece è noto come l'editore affidi tale cura ad altre persone che in faccia alla legge non esistono. Riversando su di esso tutta la responsabilità di quanto pubblica, si avrebbe un nuovo gerente responsabile, in migliori condizioni se vuolsi, ma non mai in quelle in cui la morale, il diritto e la

libertà esigono si trovi colui che si costituisce responsabile di quanto può creare l'intelletto umano. Si potrebbe opporre che nell'Inghilterra,nel paese perfettamente costituzionale, nel paese che in fatto di leggi sulle diverse libertà è e può a diritto riguardarsi per un vero modello, vige l'istituto dell'editore responsabile. Ma a codesta obbiezione facile è la risposta.

L'Inghilterra è paese avvezzo alla libertà, mentre l'Italia da poco più di trent'anni ha scosso il giogo straniero che l'opprimeva. Ancora non si è potuta rimettere dagli urti sofferti nelle aspre battaglie ingaggiate per la propria indipendenza, è un corpo che non si è ancora ben riavuto dalle potenti scosse sofferte. E perchè la libertà acquistata a prezzo di sangue si possa ritenere salda e sicura, occorre che sia premunita da salvaguardie forti ed incorruttibili e per questo alquanto restrittive. Se la libertà della stampa ha trovato ed ancora trova oppositori non succede a torto, giacchè negli abusi che di essa si sono fatti e fanno, si può trovare la causa di tale opposizione. L'Inghilterra vanta una stampa seria, non frivola, che rispetta e non calpesta le cose sante ed inviolabili, e questa stampa non è che l'eco del sentimento di tutta la nazione. Se per disavventura qualcuno osa violare la libertà, unanime contro di

lui si leva la stampa d' ogni partito, e non avvi giornale sulla guisa di tanti che vivono ed hanno vissuto in Italia, che cerchi non già di scusare, ma di attenuare soltanto la gravità del fatto. Ecco una delle ragioni per cui l'Inghilterra può avere l' istituto liberalissimo dell'editore, ecco perchè la legge inglese non abbisogna di molte cautele. La cautela che ha e che gode è la sana opinione del paese. S' aggiunga poi che là l' editore è persona colta, che di rado se ne trova uno che affidi ad altri la revisione degli scritti che sotto il suo nome si pubblicano; ed ecco altra ragione che corrobora l' istituzione inglese.

Mancando in Italia una possibile responsabilità anche dell' editore abbisogna che essa cada, e sempre parlando della stampa periodica, sul direttore. Ed infatti chi è, ovvero secondo ogni presunzione, che persona deve essere? L'esame delle sue attribuzioni facilita la risposta a tale domanda. Il direttore di un giornale ne è il rappresentante dal lato scientifico o letterario o politico. Egli, come l' editore inglese, riceve gli articoli, li esamina o li dà ad esaminare a persone di sua speciale confidenza e delle quali perciò risponde. Ove stimi di pubblicarli li pubblica, altrimenti li cestina. Taglia, modifica, se crede di tagliare o di modificare; è insomma il vero proprietario morale ed intellettuale del periodico. Inoltre essendo il

giornale o almeno dovendo essere non l'organo di un uomo, sibbene quello di un partito, il direttore di quel giornale diventa il portavoce del partito. A lui incombe di portare nel gran torneo dell'opinione pubblica, quale novello giostratore, la bandiera del partito che il giornale rappresenta, e là difenderne le aspirazioni, propagarne le opinioni. Non credasi già che per aver chiamato portavoce il direttore lo si voglia disonorare ed equipararlo ad uno strumento materiale; no, perchè egli non fa che interpretare il desiderio del partito e lo estrinseca, e nell' estrinsecarlo gli dà una forma sua propria, lo colorisce colla potenza del suo ingegno, colla facondia della sua mente versatile. È come l' avvocato che fa sua la causa del cliente, e niuno ha ancora potuto pensare che l' avvocato sia uno strumento servile del cliente e che nel prestare a questi la nobile sua opera commetta atto vile e degradante. Or bene, a far tutto questo non sarà capace un allocco qualsiasi, ma invece il direttore dovrà essere provvisto d' ingegno e d' istruzione. « Il direttore è l' anima, il pensiero, l' ispirazione del giornale: se fa il suo dovere, non esce sul foglio parola che egli non l' abbia vista e a cui non consenta. Egli ha o deve avere la capacità, la dottrina e l' esperienza di conoscere e le disposizioni della legge e l' effetto degli articoli che si stampano: egli rive-

ste in sè la vera responsabilità giuridica e morale del foglio, egli ha da paragonarsi in tutto e per tutto all' autore del libro (1) » Ed *Ecce homo!* Ecco colui che deve rispondere di quanto fa o permette si faccia; non già il povero gerente che nulla capisce, ma il direttore che non solo legge, ma esamina gli scritti, che li accetta e cestina. Nel gerente manca la capacità morale, o per meglio dire i fatti costantemente ci dicono che quel prestanome è un *bonus vir*, mentre per il direttore non occorre ripetere che vi è e vi deve essere la piena presunzione contraria. Molti illustri scrittori, fra i quali l' Ellero, il Crivellari, il Guerzoni, il Bonasi e il Buccellati quantunque dissentano nel mezzo di attuare l' esposto sistema, validamente lo appoggiano in massima. Il Bonasi così s' esprime: « La condizione di esistenza di ogni giornale é che un direttore o compilatore capo vegli e diriga la sua compilazione o, per cosi dire, la *personifichi!* (2) ». In altro luogo il Bonasi stesso scrive: « .... il giornale potrà rappresentare opinioni vere ed erronee, ma necessariamente ha un indizizzo, un programma, come si dice, al quale dev' essere coordinato tutto ciò che vi si pubblica. E appunto perchè questo direttore o compilatore capo ha, per

(1) *V. Bersezio* — Lettere sulla libertà della stampa
(2) *A. Bonasi* — Sulla legge della stampa

l' indole stessa del suo ufficio, l' obbligo di rivedere gli scritti da inserirsi nel giornale, l'autorità per modificarli od escluderli, egli rimane in una vera e propria complicità, se lo scritto pubblicato implichi un reato (1) ». Il valente scrittore però sostiene la responsabilità dell' autore comunque sia noto, affermando per il direttore una vera e propria complicità soltanto. Nè pare che con ciò resterebbe menomata la libertà della stampa, giacchè si aprirebbe la via ad investigazioni illiberali, degne dei tempi passati. Non è con mezzi siffatti che s' infonde nei cittadini il coraggio delle opinioni, no, bensì colla promulgazione di leggi le quali educando sempre più il cuore e istruendo saviamente la mente, facciano sentire agli uomini la dignità propria.

Un' altra questione da esaminare è quella che nasce dal fatto della malattia od assenza del direttore. Ma è una quistione facile a risolversi, cioè che egli stesso nomini un rappresentante. Egli è certo che il direttore, essendo persona colta e di buon senso, eleggerà a rappresentarlo, ad assumere cioè la grave responsabilità da lui già sostenuta, una persona capace.

Si potrebbe opporre alla caldeggiata istituzione

(1) *A Bonasi* — Sulla legge della stampa.

del *direttore responsabile* questa argomentazione: Ammettasi la sostituzione del direttore al gerente nella responsabilità del giornale, ma non sarà che una sostituzione di nome, potendo rimanere in fatto il medesimo allocco che faccia il mestiere del direttore responsabile e che dietro alla sua insipienza nasconda chi veramente è il direttore e l'anima ispiratrice del giornale. Obbiezione grave o che per lo meno ha l'apparenza di esserlo.

La professione del giornalista è delicata, importante, quanto e fors' anche di più di quella del medico e dell'avvocato. Orbene, come per esercitare questa richiedonsi certe guarentigie di studii fatti e di moralità, anche per quella del giornalista tali guarentigie si richiedano e sarà spuntata la grave arma innalzata contro l'istituzione del direttore responsabile. E per evitare che il direttore vero si valga di *prestanome* qualunque si imponga al direttore la denunzia del proprio nome alle autorità competenti.

Occorre ancora una capacità finanziaria? Anche a tale domanda ovvia è la risposta, se si pensa agli argomenti che in proposito si sono svolti per confutare l'istituzione del gerente. Giacchè oltre alla responsabilità penale, in forza della quale possono derivare al condannato spese e pene pecuniarie in favore dell'erario che ha l'interesse di riscuoterne l'ammon-

tarne, invece di avere persone da mantenere in carcere, vi ha ancora la responsabilità civile. Si è detto ancora che i processi di stampa hanno quasi per loro intima conseguenza la costituzione della parte offesa e il risarcimento delle offese stesse. Ora è cosa immorale e contraria a qualsiasi principio giuridico che tali responsabilità divengano irrisorie, ed occorre perciò che questo fatto triste sia, coi mezzi più acconci, ovviato. Fa d'uopo adunque che il direttore, oltre alla capacità morale, abbia anche la finanziaria. Ma come si può desumere questa e come assicurarla? Uno dei mezzi più adatti è la cauzione.

Come ogni cosa di questo mondo essa ha i suoi fautori e nello stesso tempo i suoi detrattori. Sonvi alcuni e tra gli altri il Casanova che lo credono un sistema illiberale, tendente a soffocare la libertà del pensiero. Ma coloro che così opinano non esaminano certamente la quistione con animo spassionato e diligente. Essi operano alla guisa di chi giudica il vino dall' etichetta della bottiglia. Perchè è bensì vero che l'abuso che si è fatto della cauzione ha resa questa misura sinonima a censura, a illiberalità, ma le cose non vanno giudicate dall'abuso che di esse si fa, ma nella loro natura. Uno degli effetti della cauzione è quello, come si è detto, di assicurare e la responsabilità penale e la civile, assicura in una parola l'esecu-

zione della legge! Ma un sistema che è causa di simile conseguenza è da condannarsi? No certamente. Piuttosto i suoi detrattori dovrebbero unirsi a coloro che approvandolo in massima, raccomandano la maggiore moderazione e circospezione nell'adoperarlo. È il coltello a doppio taglio un'arma terribile; per questo dovrassi abolirlo in tutto? Se così fosse la chirurgia non avrebbe uno strumento tanto utile.

Nè la cauzione usata convenientemente può ritenersi causa di monopolio della stampa, perchè, tra le altre cose, non impedisce alle piccole minoranze degenti di avere un giornale proprio che sostenga e difenda i loro diritti, le loro aspirazioni.

L'ammontare della cauzione vuol essere determinato sui criteri di diritto e di fatto. Di diritto e cioè tenendo calcolo alle pene pecuniarie colle quali si puniscoco i reati di stampa; di fatto e cioè ragguagliando la cauzione alle condizioni economiche del paese.

Giustamente l'illustre Gioberti (1) si scaglia contro la giornalismo-mania che a' suoi tempi invadeva gl'italiani e che era diventata addirittura spaventosa; mania che anche ora affligge l'umanità, perchè si può dire che ogni uomo ha un giornale proprio, mentre il giornale non delle aspirazioni di un solo individuo dovrebbe essere l'organo, sibbene di quelle di

un partito. Da molti infatti si esclama: Sono più i giornali che i lettori. La cauzione servirebbe ottimamente a far morire tanti giornalucoli che, ove non siano dannosi, sono inutili addirittura, e così, invece di sminuire la potenza del giornalismo, l'accrescerebbe di gran lunga. Naturale conseguenza questa di ogni principio repressivo che sia usato in misura opportuna. La cauzione adunque è una di quelle misuro preventive che, anzichè soffocare un'istituzione, la rinvigoriscono, la rafforzano. Felicemente il Waulberg l'ha definita un *memento mori*. Molti sono gli scrittori che la sostengono, tra i quali basti mentovare Royer Collard, Chercheval, Clarigny, il Rütiman ed il Toqueville. Notevoli sono le parole che quest'ultimo ha scritto in proposito: « Aux Etats-Unis, dice l'illustre statista americano, il n'y a pas de patentes pour les imprimeurs, de timbre, ni d'enregistrement pour les journaux; enfin la regle des cautionnements est inconnue. Il résulta de là que la création d'un journal est une entreprise simple et facile; peu d'abonés suffisent pour que le journaliste puisse couvrir ses frais: aussi le nombre des écrits périodiques ou semi-périodiques, aux Etats-Unis, depasse -t- il toute croyance. Les américains les plus éclairés attribuent à cette incroyable dissémination des forces de la presse son peu de puissance ».

L'Inghilterra, la Svizzera, che fu patria del leggendario paladino della libertà, Guglielmo Tell, la Francia nelle loro istituzioni hanno messa in vigore la cauzione, e ciò valga per confutare coloro che la dicono un'istituzione illiberale.

Riassumendo quanto si è detto intorno alla responsabilità dell'editore e del direttore e bilanciando i pregi dell'una e dell'altra istituzione, bisogna concludere che il direttore presenta maggiori guarentigie per la libertà, la morale e il diritto tenuto calcolo, ben inteso, delle attuali condizioni intellettuali dell'Italia. Sarà perciò cosa lodevolissima se cassando dalle nostre leggi la trista figura del gerente, salvaguardia non della legge, ma del delitto, non del *jus*, ma dell'*iniuria*, si sostituirà un'altra figura che ispiri fiducia, quella del direttore.

Vi è chi muove alla istituzione del Direttore responsabile una grave accusa e, cioè, vi è chi dice che col direttore responsabile si ripristina una censura, giacchè il direttore cestinerà quegli articoli che potrà credere causa per lui di noie e dispiaceri. Ma tale accusa è con due parole rimossa. Lo scritto che il direttore di un giornale cestinerá potrà o non potrà essere pubblicato in altro giornale? Nulla vi è di contrario a che possa avverarsi che un altro direttore creda di sobbarcarsi ad una responsabilità da

altri rifiutata per cui l' articolo potrà essere pubblicato e così la libertà del pensiero non ne porterà discapito alcuno.

14. Conclusione. — Se si rivolge la mente a quanto finora si è detto, se lo sguardo si fissa sul cammino sinora percorso, spontanea una parola esce dalla labbra. La legge sulla stampa che vige in Italia ha bisogno urgentissimo di riforme, di riforme non effimere, ma saggie, e che siano attuate coi mezzi più adatti allo scopo che il legislatore vorrà prefiggersi nel dettarle. E quello scopo non è se non il bene del paese, nello stesso tempo che è il trionfo della libertà e di conseguenza anche del diritto. La legge che promulgò Carlo Alberto, il re leale, degno padre di chi fu poi appellato *Padre della Patria*, l'editto Albertino adunque, se ha notevoli pregi, conta altresì difetti rimarchevoli. E sono difetti così enormi che, proiettando la loro ombra sull' intera istituzione, ne sminuiscono la bellezza, anzi la guastano affatto. Saggiamente ha scritto Siotto Pintor « La stampa è effetto di una determinata condizione sociale sebbene sia benanco uno dei coefficienti della medesima. Quanto modifica l' ambiente morale e intellettuale della società, tutto migliora o peggiora la sua stampa. Dunque vi è un' azione superiore a quella del magistrato che punisce; ed è l' azione del governo, che

educa ed istruisce, ordina e rivolge al bene tutte le forze del paese (1) ».

Un paese come ha bisogno di difensori probi e coraggiosi che lo sappiano tutelare da qualsiasi attacco, così ha bisogno di leggi sane, atte ad educare. L'Inghilterra sia in questo maestra in Italia, come la è a tutte le altre nazioni. Essa ne insegna come la sapienza e l'onestà della stampa, segnatamente periodica, sia condizione *sine qua non* della grandezza morale e politica, della prosperità economica d'un popolo. La discussione che colà s'impegna sui grandi interessi politici dello stato è sempre mantenuta dignitosa, nè giammai alcuno si arbitra di scendere a personalità, ma queste rispettando, solo le opinioni confuta e combatte. In una parola è una stampa che onora l'Inghilterra, e siccome è altamente stimata e di essa temono coloro i quali agiscono meno che rettamente, così si può chiamare la tutrice e la vindice naturale di ogni legittimo interesse. Se il legislatore nel compiere quelle riforme che l'Italia giustamente aspetta, si rivolgerà colla mente a quella nazione così grande, potente e stimata, potrà dare leggi che, salvando la libertà, il diritto e la morale salveranno e renderanno sempre più prospero il paese.

ENRICO SCAPINELLI.

(1) *Siotto Pintor* — Monitore dei Tribunali - Anno 1869.

INDICE

Prezzo UNA Lira

